

**All. C) verbale Assemblea dei Sindaci n. 1 del 28.1.2019 – Ambito distrettuale n. 1
(Comune di Brescia – Comune di Collebeato)**

**REQUISITI DI ACCREDITAMENTO unità d'offerta per disabili CENTRO SOCIO EDUCATIVO
Proposta per AMBITO-1**

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

RAPPORTI CON L'UTENZA

La DGR 20943/2005, che definisce i criteri per l'accREDITAMENTO dei servizi sociali per persone disabili, per l'unità d'offerta Centro Socio Educativo, prevede:

- «
1. Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.
 2. Presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.
- »

Precisando altresì: «da riportare anche nella Carta dei Servizi»

Si propone di allinearsi a tale previsione per quanto riguarda i requisiti di accREDITAMENTO a livello dell'Ambito-1.

Si propone altresì che tra gli elementi da indicare obbligatoriamente nella Carta dei Servizi debba essere specificata la capacità ricettiva come prevista dalla Delibera G.R. 20763 del 16 febbraio 2005 (requisiti di funzionamento CSE) e precisamente: «fino a 30 posti copresenti», specificando al riguardo obbligatoriamente che «il servizio può iscrivere un numero di utenti pari al massimo della capacità ricettiva aumentato del 20%, arrotondato all'unità superiore».

ACCESSIBILITÀ

La DGR 20943/2005, che definisce i criteri per l'accREDITAMENTO dei servizi sociali per persone disabili, per l'unità d'offerta Centro Socio Educativo prevede:

«Garanzia di possibilità di frequenza part-time».

Precisando altresì: «da riportare anche nella Carta dei Servizi»

Si propone di prevedere a livello di Ambito-1 il seguente requisito di accREDITAMENTO migliorativo:

«Deve essere garantita la possibilità di frequenza part-time nelle modalità stabilite dal progetto individualizzato e comunque con articolazione soltanto verticale per un numero di giorni non superiore a tre settimanali, per assicurare il rispetto della capacità massima della struttura ed escludere la frammentazione in orari part-time in contrasto con i requisiti minimi di qualità del servizio fruito dall'utenza».

Per quanto riguarda il FUNZIONAMENTO, si propone di prevedere a livello di Ambito-1 un requisito di accREDITAMENTO consistente nell'integrazione di quanto previsto dalla DGR 20763/2005, che definisce i **requisiti minimi strutturali e organizzativi** per l'autorizzazione al **funzionamento** dei servizi sociali per le persone disabili, nel seguente modo:

Laddove è previsto per l'unità d'offerta centro socio educativo, a proposito del funzionamento annuale: «almeno 47 settimane», si aggiunge: «ed almeno 230 giornate all'anno con presenza dell'utenza».

Nulla si propone di integrare a proposito dei requisiti di funzionamento relativi alla frequenza settimanale e giornaliera, che rimangono pertanto quelli previsti dalla DGR Regione Lombardia 20763/2005, rispettivamente: «dal lunedì al venerdì, fatti salvi i giorni festivi» e «7 ore continuative».

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La DGR 20943/2005, che definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per persone disabili, per l'unità d'offerta Centro Socio Educativo, prevede:

«Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore».

Si propone di allinearsi a tale previsione per quanto riguarda i requisiti di accreditamento a livello dell'Ambito-1.

DEBITO INFORMATIVO

La DGR 20943/2005, che definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per persone disabili, per l'unità d'offerta Centro Socio Educativo, prevede:

«Impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e da Comuni».

Si propone di allinearsi a tale previsione per quanto riguarda i requisiti di accreditamento a livello dell'Ambito-1.

PERSONALE

La DGR 20943/2005, che definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per persone disabili, per l'unità d'offerta Centro Socio Educativo, prevede:

«Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio-educativo ogni 5 frequentanti) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente».

Si propone di allinearsi a tale previsione per quanto riguarda i requisiti di accreditamento a livello dell'Ambito-1.

PER LE STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

La DGR 20943/2005, che definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per persone disabili, per l'unità d'offerta Centro Socio Educativo, prevede:

- «
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Coordinatore: | con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento]. [Ndr: l'attestato di partecipazione è considerato in aggiunta ai requisiti richiesti con DGR 20763/2005] |
| Operatori socio educativi: | in possesso alternativamente di: <ul style="list-style-type: none">a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;b) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento];c) maestri d'arte, artigiani, ecc. co comprovata esperienza triennale nel campo e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento]. |

»

Si propone di prevedere a livello di Ambito-1 **requisiti di accreditamento** consistenti nell'integrazione sia di quanto previsto dalla DGR 20763/2005, **che definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi** per l'autorizzazione al **funzionamento** dei servizi sociali per le persone disabili, sia dalla DGR 20943/2005, **che definisce i criteri per l'accreditamento** dei medesimi servizi, nella seguente formulazione:

«

PERSONALE - PER TUTTE LE STRUTTURE

Coordinatore:

N. 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali ed esperienza specifica di almeno tre anni o con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, **secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia** [v. nota 1 in calce al documento].

(Rispetto alla DGR 20763/2005 riguardante i **requisiti** di funzionamento, viene tolta l'alternativa alla laurea così formulata «o un dipendente in servizio con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni» e, oltre al titolo di studio già previsto dalla medesima DGR, viene richiesto: esperienza specifica di almeno tre anni oppure attestato di partecipazione nei termini sopra precisati). [Ndr: per la definizione di «esperienza acquisita» e per l'attestato di formazione richiesto in alternativa, si veda la nota 1 in calce al documento]

Deve essere garantita una presenza settimanale del coordinatore di almeno 30 minuti per ciascun utente, con riferimento alla capacità ricettiva.

Operatori socio educativi:

in possesso **alternativamente** di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale o titoli equiparati/equipollenti [v. nota 2 in calce al documento];
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento];
- c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento].

PERSONALE - PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE

Gli stessi requisiti previsti per tutte le strutture, come sopra esplicitati, prevedendo altresì, per quanto riguarda gli operatori socio educativi, che almeno la metà di questi debba appartenere alla fascia a), cioè debbano essere in possesso di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale (o titoli equiparati/equipollenti secondo quanto indicato in nota 2 in calce al documento).

»

[Nota 1] = Per quanto riguarda l'«esperienza specifica» e «l'attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione aggiornamento» richiesto in alternativa alla prima, si fa riferimento a quanto precisato nella Circolare 14 giugno 2007 n. 18 (BUR 2 luglio 2007, n. 27) della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale – Regione Lombardia, ad oggetto:

«Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture per minori e disabili ai sensi della D.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"».

[Nota 2] = Per equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, si fa riferimento alle fonti pubblicate sul sito istituzionale del MIUR (si vedano, ad esempio, i decreti interministeriali 9.7.2009).

Per l'equipollenza del titolo di «educatore professionale», si fa riferimento al D.M. 22.6.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2016 n. 196 (vedi tabella sub art. 1).

Ne risulta, in forma tabellare sintetica, la seguente scheda di proposta requisiti accreditamento CSE:

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI	
RAPPORTI CON L'UTENZA [da riportare anche nella Carta dei Servizi]	<p>1. Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.</p> <p>2. Presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.</p> <p>Altri contenuti obbligatori della Carta dei Servizi: «capacità ricettiva: fino a 30 posti copresenti; il servizio può iscriverne un numero di utenti pari al massimo della capacità ricettiva aumentato del 20%, arrotondato all'unità superiore».</p> <p>Deve essere garantita la possibilità di frequenza part-time nelle modalità stabilite dal progetto individualizzato e comunque con articolazione soltanto verticale per un numero di giorni non superiore a tre settimanali, per assicurare il rispetto della capacità massima della struttura ed escludere la frammentazione in orari part-time in contrasto con i requisiti minimi di qualità del servizio fruito dall'utenza.</p> <p>Almeno 47 settimane ed almeno 230 giornate all'anno con presenza dell'utenza.</p> <p>Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.</p> <p>Impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e da Comuni.</p> <p>Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio-educativo ogni 5 frequentanti) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente</p>
ACCESSIBILITÀ [da riportare anche nella Carta dei Servizi]	<p>Coordinatore: N. 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali ed esperienza specifica di almeno tre anni o con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento].</p> <p>Deve essere garantita una presenza settimanale del coordinatore di almeno 30 minuti per ciascun utente con riferimento alla capacità ricettiva.</p> <p>in possesso alternativamente di:</p> <p>a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale o titoli equiparati/equipollenti [v. nota 2 in calce al documento];</p> <p>b) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento];</p> <p>c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento]</p>
FUNZIONAMENTO ANNUALE FORMAZIONE DEL PERSONALE	
DEBITO INFORMATIVO PERSONALE	
PER TUTTE LE STRUTTURE	

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI	
PER LE STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI	Coordinatore:
<p>N. 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali ed esperienza specifica di almeno tre anni o con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento].</p> <p>Deve essere garantita una presenza settimanale del coordinatore di almeno 30 minuti per ciascun utente con riferimento alla capacità ricettiva.</p> <p>Operatori socio educativi: in possesso alternativamente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale o titoli equiparati/equipollenti [v. nota 2 in calce al documento]; b) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento]; c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento]. <p>Almeno la metà degli operatori deve appartenere alla fascia a)</p>	

[Nota 1] = Per quanto riguarda l'«esperienza specifica» e «l'attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione aggiornamento» richiesto in alternativa alla prima, si fa riferimento a quanto precisato nella Circolare 14 giugno 2007 n. 18 (BUR 2 luglio 2007, n. 27) della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale – Regione Lombardia, ad oggetto:

«Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture per minori e disabili ai sensi della D.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"».

[Nota 2] = Per equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, si fa riferimento alle fonti pubblicate sul sito istituzionale del MIUR (si vedano, ad esempio, i decreti interministeriali 9.7.2009).

Per l'equipollenza del titolo di «educatore professionale», si fa riferimento al D.M. 22.6.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2016 n. 196 (vedi tabella sub art. 1).

Precisazione: Sono presupposti i requisiti di funzionamento di cui alla DGR 20763/2005, laddove non modificati in senso migliorativo dalla presente scheda.

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO unità d'offerta per disabili
«SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER LE PERSONE DISABILI»
Proposta per AMBITO-1

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

RAPPORTI CON L'UTENZA

La DGR 20943 del 16 giugno 2005 definisce i criteri per l'accREDITamento dei servizi sociali per persone disabili limitatamente alle unità d'offerta sociale «Comunità di accoglienza residenziale» e «Centro Socio Educativo».

Si ritiene di definire a livello di Ambito-1 requisiti per l'accREDITamento dell'unità d'offerta sociale «servizio di formazione all'autonomia per persone disabili», in armonia, per quanto possibile, con i criteri regionali definiti per le altre tipologie di offerte sociali per persone disabili, nonché con i requisiti di accREDITamento definiti a livello di Ambito-1 per l'unità d'offerta sociale per persone disabili «Centro Socio Educativo».

Si propongono pertanto i requisiti di accREDITamento per l'unità d'offerta sociale «servizio di formazione all'autonomia per persone disabili», come di seguito esplicitati.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore [Ndr: in armonia con quanto previsto dalla DGR 20943/2005, per i criteri per l'accREDITamento dei servizi sociali per persone disabili, Comunità di accoglienza residenziale e Centro Socio Educativo].

PERSONALE – TITOLI DI STUDIO E/O ESPERIENZA

Coordinatore:

N. 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali ed esperienza specifica di almeno tre anni o con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, **secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia** [v. nota 1 in calce al documento].

Deve essere garantita una presenza settimanale del coordinatore di almeno 1 ore per ciascun utente con riferimento al numero dei progetti attivi.

Operatori socio educativi:

in possesso **alternativamente** di:

- d) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale o titoli equiparati/equipollenti [v. nota 2 in calce al documento];
- e) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento];
- f) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento].

[Nota 1] = Per quanto riguarda l'«esperienza specifica» e «l'attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione aggiornamento» richiesto in alternativa alla prima, si fa riferimento a quanto precisato nella Circolare 14 giugno 2007 n. 18 (BUR 2 luglio 2007, n. 27) della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale – Regione Lombardia, ad oggetto:

«Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture per minori e disabili ai sensi della D.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"».

[Nota 2] = Per equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, si fa riferimento alle fonti pubblicate sul sito istituzionale del MIUR (si vedano, ad esempio, i decreti interministeriali 9.7.2009).

Per l'equipollenza del titolo di «educatore professionale», si fa riferimento al D.M. 22.6.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2016 n. 196 (vedi tabella sub art. 1).

Ne risulta, in forma tabellare sintetica, la seguente scheda di proposta requisiti accreditamento SFA:

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI			
FUNZIONAMENTO ANNUALE		Almeno 47 settimane ed almeno 230 giornate all'anno con presenza dell'utenza.	
FORMAZIONE DEL PERSONALE		Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.	
PERSONALE	TITOLI	STUDIO	E/O ESPERIENZA
		Coordinatore:	N. 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali ed esperienza specifica di almeno tre anni o con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento].
		Operatori socio educativi:	Deve essere garantita una presenza settimanale del coordinatore di almeno 1 ore per ciascun utente con riferimento al numero dei progetti attivi.
			in possesso alternativamente di:
			d) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale o titoli equiparati/equipollenti [v. nota 2 in calce al documento];
			e) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento];
			f) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia [v. nota 1 in calce al documento]

[Nota 1] = Per quanto riguarda l'«esperienza specifica» e «l'attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione aggiornamento» richiesto in alternativa alla prima, si fa riferimento a quanto precisato nella Circolare 14 giugno 2007 n. 18 (BUR 2 luglio 2007, n. 27) della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale – Regione Lombardia, ad oggetto:

«Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture per minori e disabili ai sensi della D.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"».

[Nota 2] = Per equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, si fa riferimento alle fonti pubblicate sul sito istituzionale del MIUR (si vedano, ad esempio, i decreti interministeriali 9.7.2009).

Per l'equipollenza del titolo di «educatore professionale», si fa riferimento al D.M. 22.6.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2016 n. 196 (vedi tabella sub art. 1).

Precisazione: Sono presupposti i requisiti di funzionamento di cui alla DGR 7433/2008, laddove non modificati in senso migliorativo dalla presente scheda.